

CITTÀ DI RENDE

Provincia di Cosenza

SETTORE URBANISTICA E PROGRAMMI COMPLESSI



Città di Rende

Protocollo Generale

SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE



39450

01/08/18

N°11/2018 SUAP

AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE

Bollo assolto
telematicamente
n.01170613796787

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

Che in data 04/04/2018 è pervenuta al SUAP di questo Ente, tramite la piattaforma "calabriasuap", la richiesta registrata al prot.n. 16778, Codice Univoco SUAP 3287, inoltrata dal Sig. Gelli Massimo, nato a Cosenza il 02/03/1965 ed ivi residente alla via Galluppi 1F, in qualità di Legale Rappresentante della Società "R-ACCOGLIERE" (P.IVA / C.F.: 02497340782), con sede legale e operativa in Loc. Campagnano di Rende, relativamente al seguente titolo abilitativo: rinnovo della comunicazione in procedura semplificata di recupero rifiuti non pericolosi. Dlgs.152/2006 e smi. – DPR 59/2013 e smi.;

Che in data 06/04/2018, in applicazione dell'art. 4, comma 1 del DPR 59/2013, il SUAP trasmetteva, tramite piattaforma "calabriasuap", la predetta istanza al Settore Ambiente e Demanio della Provincia di Cosenza;

Che il Settore Ambiente e Demanio della Provincia di Cosenza, in qualità di soggetto competente in materia ambientale, per come disposto dall'art. 2 comma 1 lett. c del DPR 59/2013, ha inviato, tramite "calabriasuap", la determinazione n. 12 - 18000176 del 24/07/2018 del Registro di Settore e n. 18001206 del 24/07/2018, avente ad oggetto: "Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) relativa al rinnovo della comunicazione in procedure semplificate di recupero rifiuti non pericolosi. Dlgs.152/2006 e smi. - DPR 59/2013 e smi.- Ditta R-ACCOGLIERE soc.Coop.Soc., con sede legale e operativa Loc. Campagnano di Rende(CS) Codice Univoco n.3287 del 04/04/2018 –Suap Comune Rende – nella quale viene data esaustiva narrazione delle vicende amministrative che hanno preceduto la formazione del suddetto atto, nonché delle condizioni cui lo stesso è stato assoggettato;

Atteso che, ai sensi dell'art. 4 del DPR 160/2010, compete al SUAP il rilascio del provvedimento finale;

Richiamato il Decreto Sindacale n. 93 del 19/04/2018 di incarico di direzione e responsabilità del Settore Urbanistica e Programmi Complessi ;

RILASCIATA

Al Sig. Gelli Massimo, nato a Cosenza il 02/03/1965 ed ivi residente alla via Galluppi 1F, in qualità di Legale Rappresentante della Società "R-ACCOGLIERE" (P.IVA / C.F.: 02497340782), con sede legale e operativa in Loc. Campagnano di Rende, il provvedimento (A.U.A.), relativamente al seguente titolo abilitativo: rinnovo della comunicazione in procedura semplificata di recupero rifiuti non pericolosi. Dlgs.152/2006 e smi. – DPR 59/2013 e smi., adottato dalla Provincia di Cosenza - Settore Ambiente e Demanio (All.1), che forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

Il presente provvedimento ha la durata di anni 15 (quindici) dalla data di rilascio.

Il rinnovo deve essere richiesto, tramite questo SUAP, almeno 6 mesi prima della scadenza.

Ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge 241 del 1990, si rende noto che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR, previa notifica a questa Amministrazione, ai sensi del comma 2 dell'art. 41 del Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104, entro 60 giorni dalla conoscenza dello stesso provvedimento (ai sensi dell'art. 45 del Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104) oppure il ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 1199 del 1971, entro 120 giorni dalla stessa data.

Il presente provvedimento viene trasmesso, per seguito competenza, a :

Provincia di Cosenza - Settore Ambiente e Demanio;

Comune di Rende - Settore Urbanistica e Programmi Complessi;

Dipartimento Provinciale ARPACAL di Cosenza;

ASP- Dipartimento di Prevenzione di Cosenza – U.O. Igiene e Sanità Pubblica;

Regione Calabria- Dipartimento Ambiente e Territorio - Catanzaro.

Rende, li 01/08/2018



Il Dirigente
Ing. Francesco AZZATO



PROVINCIA DI COSENZA

**DETERMINAZIONE
DEL
DIRIGENTE DEL SETTORE
Ambiente e Demanio**

N° 12 18000176 del 24/07/2018 del Registro di Settore

N° 18001206 del 24/07/2018 del Registro Generale

Oggetto: Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa al rinnovo della comunicazione in procedure semplificate di recupero rifiuti non pericolosi. DLgs. 152/2006 e smi. – DPR 59/2013 e smi.
Ditta R-Accogliere Soc. Coop. Soc.- Sede legale e operativa Loc. Campagnano – Cannello Magdalone - Comune di Rende (CS). cod. univoco SUAP n. 3287 del 04.04.2018

Premesso che:

- il D.P.R. n. 59 del 13 Marzo 2013, "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35", ha introdotto l'Autorizzazione Unica Ambientale;
- la Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 7 novembre 2013, n. 49801 ha fornito ulteriori "...chiarimenti sulla disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)";
- con Delibera di Giunta Regionale n. 296 del 11 Agosto 2015, è stato adottato, su tutto il territorio regionale, un modello semplificato e unificato per la richiesta di AUA;
- l'art. 2, comma 1 lett b) del DPR 59/2013, in assenza di diversa Autorità stabilita da normativa regionale, individua nella Provincia l'Autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'AUA.

Dato atto che:

- il SUAP del Comune di Rende, in applicazione dell'art. 4 comma 1 del D.P.R. 59/2013, ha trasmesso a questo Ente, in data 06/04/2018 prot. 15974, tramite la piattaforma CalabriaSuap, istanza di AUA (id. pratica n. 3287 del 04.04.2018), inoltrata dal Sig. Gelli Massimo, nato a Cosenza il 02/03/1965 (C.F.:GLLMSM65C02D086T) e ivi residente in Via Galluppi 1F, in qualità di legale rappresentante della Ditta R-Accogliere Soc. Coop. Soc. (P.IVA: 02497340782) con sede legale ed operativa Loc. Campagnano – Cancellone Magdalone del Comune di Rende, relativamente al seguente titolo abilitativo:
 - rinnovo della comunicazione di attività di recupero rifiuti non pericolosi in procedure semplificate di cui al provvedimento provinciale prot. n. 76221 del 20/09/2013, n. d'iscrizione 43/2013 al Registro Provinciale delle Imprese;
- il soggetto competente in materia ambientale, relativamente al summenzionato titolo abilitativo, per come definiti dall'art. 2 comma 1 lett. c del DPR 59/2013, è:
 - la Provincia di Cosenza che interviene nell'endoprocedimento di "comunicazione in materia di rifiuti di cui all'art.216 del D.Lgs. 152/2006 e smi" indicato alla lett. g) dell'art. 3 comma 1 DPR 59/2013.

Considerato che:

- con provvedimento provinciale prot. n. 76221 del 20/09/2013, questo Settore dell'Ente iscriveva al n. 43/2013 del Registro provinciale delle imprese che effettuano operazioni di recupero dei rifiuti non pericolosi in procedura semplificata, ai sensi dell' art. 216 del D.Lgs. 152/2006 e smi, la Ditta Le Serre Soc. Coop. Sociale - Sede legale: Via S. Clausi – Cosenza; Sede operativa: Loc. Campagnano – Cancellone Magdalone del Comune di Rende, nella persona del legale rappresentante Sig. Marcello Giorgio nato a Cosenza il 06/01/1966;
- con Determinazione N°14000512 R.G. del 07/03/2014, questo Settore dell'Ente ha volturato, a seguito di variazione della denominazione della Ditta, il provvedimento n. 76221 del 20/09/2013 da "Le Serre Soc. Coop. Sociale" a "R-Accogliere Soc. Coop. Soc." con sede legale ed operativa in Loc. Campagnano – Cancellone Magdalone del Comune di Rende, nella persona del rappresentante legale sig. Marcello Giorgio;
- in data 29/03/2018, la Ditta ha trasmesso a questo Settore dell'Ente, tramite piattaforma CalabriaSuap (pratica n. 3126 del 26/01/2018), la comunicazione di variazione della titolarità della Ditta R-Accogliere Soc. Coop. Soc. dal Sig. Marcello Giorgio al Sig. Gelli Massimo nominato con atto del 13/11/2017 presidente e legale rappresentante della Ditta medesima;
- in data 22/06/2018, la Ditta ha inserito sulla piattaforma CalabriaSuap, il Modulo C1.01_Istanza_Generale ad integrazione della documentazione.

Valutato che, pertanto, sussistono i presupposti per concludere positivamente il procedimento amministrativo adottando provvedimento di AUA che sostituisce, ai sensi dell'art. 3 comma 1 lettera g) del DPR 59/2013, il titolo abilitativo riferito al rinnovo della comunicazione in procedura semplificata per il recupero di rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 216 del DLgs. 152/2006 e smi.

Tutto ciò premesso

- Visto il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;
- Visto il D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 e ss. mm. ii.;
- Visto il D.M. 05/02/1998 modificato ed integrato dal DM n. 186/2006;
- Visto il D.M. 350/98;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale della Calabria n.427 del 23.06.2008;
Vista la Legge n. 56/2014;
Vista la L.R. 14/2015;
Vista la DGR n. 369 del 24/09/2015;
Visto il D.P.R. n.59/2013;
Vista la Legge n. 241/90 e ss.mm.ii.;
Visto il D.Lgs. n. 159/2011;
Visto il Dlgs 195/2005;
Visto lo Statuto dell'Ente;
Visto il Regolamento sul funzionamento degli Uffici e dei Servizi;
Visto il Regolamento sui Controlli Interni;
Visto il Regolamento di Contabilità;
Visto il Decreto del Presidente della Provincia n° 17 del 07/07/2017 avente ad oggetto "conferimento funzioni dirigenziali"

Reso sul presente atto:

- il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell' art. 147bis del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 3 del Regolamento sui Controlli Interni;

DETERMINA

di adottare, ai sensi del D.P.R. 59/2013 e smi, il **provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)** a favore della Ditta R-Accogliere Soc. Coop. Soc. (P.IVA: 02497340782) con sede legale ed operativa Loc. Campagnano – Cancellò Magdalone del Comune di Rende, indicando quale titolare della medesima il Sig. Gelli Massimo, nato a Cosenza il 02/03/1965 (C.F.:GLLMSM65C02D086T) e ivi residente in Via Galluppi 1F, in qualità di legale rappresentate, relativamente al seguente titolo abilitativo:

A. Rinnovo della comunicazione di attività di recupero rifiuti non pericolosi in procedure semplificate di cui al provvedimento provinciale prot. n. 76221 del 20/09/2013, n. d'iscrizione 43/2013 al Registro Provinciale delle Imprese - art. 216 DLgs 152/2006 e smi (ai sensi dell'art. 3 lettera g) del DPR 59/2013);

PRESCRIVE

A. Relativamente al titolo di Rinnovo della comunicazione di attività di recupero rifiuti non pericolosi:

1. la ditta potrà esercitare l'attività di recupero per le seguenti tipologie di rifiuti non pericolosi per come previsto dal DM 186/2006:

1.1 Tipologia: Rifiuti di carta, cartone e cartoncino, inclusi poliaccoppiati anche di imballaggi CER [150101] [150105] [150106] [200101];

Operazione di Recupero: R13 = 2.340 t/a

Capacità massima istantanea di messa in riserva = 15,5 ton.

2.1 Tipologia: imballaggi, vetro di scarto ed altri rifiuti e frammenti di vetro rottami di vetro [170202] [200102] [150107] [191205] [160120] [101112];

Operazione di Recupero: R13 = 45 t/a

Capacità massima istantanea di messa in riserva = 4,5 ton.

3.10 Tipologia: pile all'ossido di argento esauste [200134] [160605];

Operazione di Recupero: R13 = 8 t/a

Capacità massima istantanea di messa in riserva = 2,5 ton.

5.16 Tipologia: Apparecchi elettrici, elettrotecnici ed elettronici; rottami elettrici ed elettronici contenenti e non metalli preziosi CER [160214] [160216] [200136] [110114] [110299] [110206];

Operazione di Recupero: R13 – R4 = 103 t/a

Capacità massima istantanea di messa in riserva = 4,8 ton.

5.19 Tipologia: apparecchi domestici, apparecchiature e macchinari post-consumo non contenenti sostanze lesive dell'ozono stratosferico di cui alla legge 549/93 o HFC [160216] [160214] [200136];

Operazione di Recupero: R13 = 200 t/a

Capacità massima istantanea di messa in riserva = 20,0 ton.

6.1 Tipologia: rifiuti di plastica imballaggi usati in plastica compresi i contenitori per liquidi, con esclusione dei contenitori per fitofarmaci e per presidi medico-chirurgici [020104] [150102] [200139] [191204] [170203];

Operazione di Recupero: R13 = 9 t/a

Capacità massima istantanea di messa in riserva = 2,7 ton.

8.4 Tipologia: rifiuti di materiali tessili compositi e della lavorazione di fibre naturali, sintetiche e artificiali [040221] [040222] [040222] [040209] [160122] [200110] [200111];

Operazione di Recupero: R13 – R3 = 60,4 t/a

Capacità massima istantanea di messa in riserva = 0,2 ton.

8.9 Tipologia: indumenti, accessori di abbigliamento ed altri manufatti tessili confezionati post - consumo [200110] [200111] [191208];

Operazione di Recupero: R13 – R3 = 1.449 t/a

Capacità massima istantanea di messa in riserva = 4,8 ton.

11.11 Tipologia: oli esausti vegetali ed animali [020304] [200125];

Operazione di Recupero: R13 = 38 t/a;

Capacità massima istantanea di messa in riserva = 0,9 ton.

13.20 Tipologia: gruppo cartuccia toner per stampante laser, contenitori toner per fotocopiatrici, cartucce per stampanti fax e calcolatrici a getto d'inchiostro, cartucce nastro per stampanti ad aghi [080318] [160216];

Operazione di Recupero: R13 = 80 t/a;

Capacità massima istantanea di messa in riserva = 24,0 ton.

2. per quanto sopra, la ditta potrà recuperare complessivamente:

a. R13 (Messa in riserva) un quantitativo di rifiuti non superiore a 4.332,4 t/a;

b. R3 (Recupero delle sostanze organiche) un quantitativo di rifiuti non superiore a 1.509,4 t/a;

c. R4 (Recupero dei metalli e dei composti metallici) un quantitativo di rifiuti non superiore a 103 t/a;

d. Potenzialità giornaliera di recupero pari a 5 t/g;

e. Capacità massima istantanea di messa in riserva pari a 79,9 ton;

3. l'attività potrà essere svolta a condizione che:

a. siano rispettati e verificati tutti gli obblighi di legge, nulla osta, visti, assensi, autorizzazioni, permessi, concessioni e quant'altro di competenza di soggetti pubblici e privati comunque interessati, nonché tutte le prescrizioni e gli obblighi imposti nei provvedimenti di legge riferiti alla realizzazione e alla gestione dell'impianto presso il quale l'attività dovrà essere esercitata ivi compresa la conformità con il DPR 151/2011;

b. sia stipulata, alla scadenza, garanzia finanziaria in favore della Provincia di Cosenza, ai sensi della deliberazione della G.R. della Calabria n. 427 del 23.06.2008 secondo i criteri e lo schema previsti, rispettivamente, negli allegati "A" e "B" della stessa deliberazione a copertura di un massimale non inferiore ad € 52.500,00 trasmettendo, a questo Settore, tempestivamente la relativa documentazione;

c. sia rispettato quanto previsto nel DM 5/2/1998 modificato ed integrato dal DM 186/2006 e nei relativi allegati;

d. siano svolte tutte le operazioni di recupero dei rifiuti nel rispetto delle prescrizioni stabilite dalla normativa vigente ed in particolare: tutte le operazioni di movimentazione (carico/scarico) e di trasporto dei rifiuti siano effettuate secondo le modalità stabilite, rispettivamente, dagli artt. 190 e 193 del DLgs. 152/2006 e smi;

e. sia effettuato annualmente, entro il 30 aprile, un versamento di € 103,29 (IBAN: IT62Q010051620000000218400 – BNL Gruppo Paribas – Agenzia di Corso Mazzini Cosenza intestato alla Provincia di Cosenza) a titolo di diritto di iscrizione per la tenuta del Registro provinciale e per l'effettuazione dei controlli periodici, per come previsto dall'art. 214 comma 6 del DLgs. 152/2006 e smi e secondo le modalità del DM 350/1998, pena la sospensione dell'iscrizione nel registro;

f. siano effettuate le attività di recupero dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) nel rispetto del D.Lgs. 49/2014;

g. siano ceduti ad altri impianti autorizzati i rifiuti messi in riserva (R13) e non avviati a recupero nell'impianto stesso - art. 6 DM 186/2006;

La Provincia di Cosenza quale Autorità competente in materia ambientale, anche a seguito di specifica determinazione dei "soggetti competenti in materia ambientale" così come definiti dall'art. 2 punto 1 lettera c) del DPR 59/2013

SI RISERVA

di adottare, anche a seguito di opportuna comunicazione dei soggetti competenti in materia ambientale, ogni ulteriore provvedimento in caso di mancato rispetto delle prescrizioni, delle norme tecniche e delle condizioni di Legge, fatti salvi specifici e motivati interventi restrittivi o integrativi da parte delle autorità sanitarie competenti per quanto concerne la protezione della salute pubblica della sicurezza dei lavoratori.

L'Autorizzazione Unica Ambientale sarà valida per un periodo di 15 (quindici) anni a decorrere dalla data di rilascio da parte del SUAP del Comune di Rende e il titolare ne deve chiedere il rinnovo, tramite il SUAP, almeno 6 mesi prima della scadenza, secondo le modalità previste dall'art. 5 del D.P.R. n. 59/2013.

Qualora la ditta intenda effettuare modifiche dell'attività o dell'impianto deve esserne data preventiva comunicazione all'Autorità competente, nei modi e nei termini previsti dall'art. 6 del DPR 59/2013.

Si precisa che, eventuali dichiarazioni mendaci o difformità presenti nella documentazione progettuale

presentata, implicano la responsabilità anche penale, dei progettisti, ed in ogni caso inficiano la validità della presente Autorizzazione.

Il presente provvedimento non esonera la Ditta dal dotarsi delle autorizzazioni, concessioni, certificazioni, nulla osta e quanto altro previsto dalle disposizioni vigenti per l'esercizio dell'attività e rilasciate dagli Enti preposti, non ricompresi tra quelli elencati all'art. 3 del DPR 59/2013, in mancanza dei quali o in caso di diniego, di revoca o di annullamento degli stessi, esso decade.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi da parte del Sindaco ai sensi dell'art. 217 T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265, nonché i diritti di terzi.



L'AUA dev'essere sempre custodita, anche in copia, presso la sede operativa della ditta al fine di esibirla alle Autorità di Controllo.

Gli Uffici presso i quali è possibile prendere visione degli atti, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 195/2005, sono il SUAP del Comune di Rende ed il Settore Ambiente e Demanio della Provincia di Cosenza, con sede in Piazza XV Marzo - 87100 Cosenza.

Gli elaborati tecnici allegati all'istanza di AUA sono presenti sulla piattaforma CalabriaSuap (Comune di Rende codice univoco n. 3287 del 04.04.2018).

Ai sensi dell'art. 3, della L.241/90 e ss. mm. ed ii., avverso il presente atto si può presentare, nei modi di legge, ricorso alternativamente al TAR Calabria o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla sua notifica.

Il presente provvedimento viene trasmesso al SUAP del Comune di Rende che, assicurato l'assolvimento dell'imposta di bollo, lo rilascerà al gestore dello stabilimento, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013 e, contestualmente, lo trasmetterà a questo Ente, all'ARPACal - Dipartimento Provinciale di Cosenza, all'ASP di Cosenza - U.O. Igiene e Sanità Pubblica, al Sindaco del Comune di Rende per l'esercizio delle rispettive funzioni e competenze.

<p>Il Responsabile del Servizio (Ing. Rosario Intriery)</p> 	<p>Il Dirigente del Settore (Avv. Anna Viteritti)</p> 
---	---

La presente determinazione, rimane affissa all'Albo Pretorio online di questo Ente per 15 giorni a decorrere dal

	<p>Il Dirigente della Segreteria (Avv. Antonella Gentile)</p>
--	---

Documento Stampato il 24/07/2018 08:49:05 da Rosarino Intriari